



COMUNE DI TARANTO

**DIREZIONE PATRIMONIO – POLITICHE ABITATIVE – SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi del Comune di Taranto per la durata di anni cinque. CIG: 9290432305

CAPITOLATO SPECIALE



INDICE

PREMESSE	4
CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE	5
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE	6
ART. 4 – CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA	8
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE	9
ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI CORRESPONSIONE	9
ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE	12
ART. 9 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI	14
ART. 10 – PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI	16
ART. 11 – SERVIZI CONNESSI	18
ART. 12 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP	18
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	20
ART. 13 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO	20
ART. 14 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO	20
ART. 15 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA’ DEL CONCESSIONARIO	20
CAPO 3 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE CONTRATTUALE	21
ART. 16 – DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 17 – CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO	21
ART. 18 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO	21
ART. 19 – REPORTISTICA	23
ART. 20 – PENALITA’	24
ART. 21 – SUBAPPALTO	25
ART. 22 – GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E RECLAMI	25
ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI)	25
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA	26
ART. 24 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI	26
ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO	26
CAPO 5 CAUZIONE E GARANZIA	26



Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi del Comune di Taranto per la durata di anni cinque. CIG: 9290432305 – **CAPITOLATO SPECIALE**

ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA	26
ART. 27 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE.....	27
CAPO 6 NORME FINALI	28
ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	28
ART. 29 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI.....	28
ART. 30 – ESECUZIONE IN DANNO	29
ART. 31 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA.....	29
ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALE E FORO COMPETENTE	29
ART. 33 – RINVIO NORMATIVO	30



PREMESSE

Questo Capitolato ha come oggetto la concessione del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande per il personale, i visitatori e gli utenti dei vari uffici comunali del Comune di Taranto. Il Comune di Taranto ha colto l'opportunità della riorganizzazione del servizio di somministrazione tramite distributori automatici di alimenti e bevande, per ripensarne radicalmente i requisiti. Il Capitolato si ispira in termini generali a principi di accessibilità economica, distribuzione spaziale, nonché di accessibilità ad una sana alimentazione. In particolare, s'intende con:

- accessibilità economica: la possibilità di accedere da parte dei potenziali fruitori del servizio nel Comune di Taranto, a prezzi contenuti, ai diversi prodotti, cercando di avere condizioni economiche il più possibile omogenee all'interno degli spazi comunali;
- distribuzione spaziale: la prossimità del servizio di distribuzione automatica nei diversi luoghi di installazione del comune, pur considerando le diverse funzioni e l'affluenza di personale e di visitatori/utenti;
- accessibilità ad una sana alimentazione: la disponibilità nei distributori automatici di prodotti sani sotto il profilo nutrizionale ed adatti alle diverse esigenze e scelte alimentari.

Il punto di partenza è stato l'avvio del procedimento di ricognizione delle concessioni in uso di spazi di proprietà comunale per l'installazione e la gestione dei distributori automatici in essere presso le sedi comunali, congiuntamente ad un'analisi dei bisogni con il coinvolgimento dei vari uffici, dai quali è stata rilevata la necessità di installazione dei distributori automatici, anche in considerazione dell'avvicinarsi della stagione estiva. In particolare, è stato effettuato un censimento sull'ubicazione / numero / tipologia / modello dei distributori automatici nei diversi edifici e sulla situazione dello stato dei contratti. Da tale analisi è emersa una situazione molto varia e diversificata in termini di fornitori, condizioni contrattuali, tipologia di distributori, beni e servizi offerti, prezzi per gli utenti e quindi la necessità di regolamentare il servizio automatico di distribuzione all'interno di un comune quadro di riferimento. I risultati della ricognizione hanno evidenziato una presenza non razionalizzata del numero di distributori automatici rispetto al numero di fruitori. Peraltro, la situazione rilevata è stata a volte confermata, al fine di assicurare il rispetto dei criteri di accessibilità e distribuzione precedentemente illustrati, con un sostanziale mantenimento del numero di distributori da installare. La disponibilità all'interno dei distributori di prodotti sani, definiti sulla base di aspetti nutrizionali e l'adeguatezza a diverse necessità e scelte alimentari avrà un impatto in termini di accessibilità al cibo all'interno del Comune, sia in risposta ai bisogni del personale dipendente, sia a quelli dei visitatori e degli utenti degli uffici comunali.



CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Il presente Capitolato speciale contiene i riferimenti normativi e le abbreviazioni che di seguito si riportano.

Concessione:	La concessione del servizio di somministrazione a mezzo di distributori automatici descritta nel Capitolato.
Concedente	Comune di Taranto
Concessionario:	L'operatore economico al quale è affidato il servizio di Concessione, a seguito di aggiudicazione della gara.
Contratto:	Il contratto stipulato tra il Concedente e il Concessionario, a seguito di aggiudicazione della gara.
Capitolato:	Il presente documento, contenente la descrizione del servizio oggetto della concessione, e di tutte le attività e gli obblighi connessi.
RUP:	Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 e degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 207/2010
DEC:	Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nominato dal Concedente, che provvede alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto.
CS	Coordinatore del Servizio, nominato dal Concessionario, che coordina quanto previsto dal Capitolato nella fase esecutiva del Contratto
D.Lgs. 50/2016	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche ed integrazioni
D.Lgs. 159/2011	Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni
P.E.C.	Posta elettronica certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"



ART. 3 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato Speciale disciplina l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici (di seguito solo "Servizio"), comprensivo dei servizi connessi, quali installazione, manutenzione, caricamento prodotti, assistenza e reportistica, in favore del Comune di Taranto (di seguito il "Concedente"). Nel presente documento, con il termine "Concessionario" si intende l'aggiudicatario del contratto di concessione.

2. Il rapporto giuridico intercorrente tra il Concessionario e il Concedente si configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione. L'affidamento è regolato, oltre che dal presente Capitolato Speciale, dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. La gestione del contratto per conto del Concedente è affidata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito, "DEC") al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni, le informazioni sull'andamento del contratto ed i report richiesti al successivo articolo 19. Tutti i rapporti, le comunicazioni ecc. riferite, nel corso del documento al Concedente, si intendendo riferite al DEC.

4. Quanto disposto nel presente Capitolato regola l'installazione e la gestione delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti e bevande collocate nei locali e nelle sedi degli uffici del Concedente così come riportato nello schema di seguito. Il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori sono rapportati alle esigenze dell'Amministrazione sussistenti al momento della stesura del presente Capitolato Speciale, ma potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione che saranno comunque concordate dal DEC con il Concessionario. Data la durata della concessione, nel capitolato speciale il Concedente si riserva l'opzione di chiedere all'aggiudicatario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato ai sensi e nei limiti di cui all'art. 175 del D.Lgs 50/2016, in relazione a possibili ulteriori variazioni dell'attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l'acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui allo stato non è possibile conoscere la precisa entità. Pertanto, l'Amministrazione potrà richiedere, in corso della Concessione del servizio, eventuali spostamenti dei distributori, senza onere alcuno. In nessun caso è ammessa la rimozione, lo spostamento o collocazione di macchine da parte del Concessionario, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Eventuali nuove installazioni o dismissioni di distributori daranno luogo ad un aumento o ad una diminuzione del canone annuo di concessione e del rimborso spese corrispondenti.

Schema 1- Numero, tipologia e dislocazione dei distributori.

	STRUTTURA	INDIRIZZO	PUNTI RISTORO	TIPOLOGIA
1	Palazzo di Città (PT)	Piazza Municipio,1 - Taranto	1	1 acqua
2	Palazzo di Città (P1)	Piazza Municipio,1 - Taranto	2	1 bevande calde – 1 bevande fredde e snack
3	Palazzo di Città (P2)	Piazza Municipio,1 - Taranto	3	1 bevande calde – 2 bevande fredde e snack
4	Palazzo Pantaleo	Vico Civico - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
5	Palazzo Latagliata	Via Giovanni Paisiello - Taranto	2	1 bevande calde – 1 bevande fredde e snack
6	Risanamento Città Vecchia	Vico Carducci, 15 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
7	Biblioteca Acclavio	P.zzale Bestat - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
8	Direzioni Bestat (P1)	P.zzale Dante, 15/16 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
9	Direzioni Bestat (P2)	P.zzale Dante, 15/16 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
10	Direzioni Bestat (P3)	P.zzale Dante, 15/16 - Taranto	3	1 bevande calde – 2 bevande fredde e snack
11	Direzioni Bestat (P4)	P.zzale Dante, 15/16 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
12	Direzione Affari Legali Avvocatura	Via Lazio, 45 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
13	Direzione Servizi Sociali	Via Lazio, 45 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
14	Comando Polizia Municipale	Via Ferdinando Acton, 77- Taranto	2	1 bevande calde – 1 bevande fredde e snack
15	Direzione Urbanistica	P.zza Pertini, 4 (Paolo VI) - Taranto	3	1 bevande calde – 2 bevande fredde e snack
16	Distretto Polizia Municipale Lama - Talsano	Via Lama, 247/F - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
17	Direzione SUAP	Via Scoglio del Tonno, 6 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
18	Ufficio Servizi Sociali	Via Veneto, 83 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
19	Direzioni Anfiteatro (P1)	Via Anfiteatro, 72 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
20	Direzioni Anfiteatro (P2)	Via Anfiteatro, 72 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
21	Circoscrizione “Montegrano-Salinella”	Via Romagna, 40 - 8 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
22	Circoscrizione “Paolo VI”	Via Sommovico - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
23	Circoscrizione “Solito -Corvisea”	Via Fiume, 64 - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
24	Circoscrizione “Tamburi”	P.zza De Amicis - Taranto	2	1 bevande calde -1 bevande fredde e snack
25	Asilo Nido Zero - Tre	Via Abruzzo 24 - Taranto	1	1 bevande calde
26	Asilo Nido Del Vasto	Discesa Vasto 2 - Taranto	1	1 bevande calde
27	Asilo Nido Madonna di Fatima	Via M. di Fatima snc - Talsano Taranto	1	1 bevande calde
28	Asilo Nido Fantasia	Via Lago di Misurina - Taranto	1	1 bevande calde
29	Asilo Nido B. Ciari	Via Campania 136 - Taranto	1	1 bevande calde
30	Asilo Nido Magicondo	Via Lago D'Arvo, 29 - Taranto	1	1 bevande calde
		Tot.	56	

5. I distributori automatici da installare presso le sedi indicate nello Schema 1 sono indicativamente n° 56 (cinquantuno) tra le seguenti tipologie:

- a) distributori di bevande calde di medie dimensioni, intendendosi il distributore che garantisce la possibilità di erogazione di caffè macinato oltre ad una serie di bevande calde in numero complessivo tra 12 e 16 (distributore del tipo “bevande calde”);
- b) distributori di merende e bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di acqua minerale (naturale e frizzante) e di alimenti (snack, merendine, ecc...). Si fa riferimento ad un macchinario di medie dimensioni, considerato tale il distributore con un numero di file di distribuzione dei prodotti tra 6 e 12, ciascuna composta da slot per la distribuzione di prodotti in numero singolo tra 8 e 10, corrispondente a 4/5 slot accoppiati (distributore del tipo “bevande fredde e snack”);

6. In relazione ai siti così individuati sono stati verificati gli spazi da adibire alla zona di consumazione tenendo presente che un distributore automatico di medie dimensioni impegna mediamente 1,75 mq, avendo riguardo sia dello spazio occupato dal macchinario, sia dei necessari spazi per il funzionamento dello stesso (cavi, prese d’aria per i motori di raffreddamento/dissipazione calore), sia infine dello spazio necessario agli utenti a ritirare il prodotto. E’ cura del Comune concedente individuare ed assicurare un ulteriore spazio in prossimità del distributore per la consumazione dei prodotti, di misura non inferiore a mq 0,75 (zero virgola settantacinque); su quest’ultimo spazio di consumazione non è dovuto alcun canone da parte del concessionario.

7. Per favorire la promozione di stili di vita sani e incrementare l’attenzione alla tipologia e alla qualità degli alimenti fruibili attraverso la distribuzione automatica, i distributori dovranno contenere anche sia prodotti di provenienza equo-solidale sia con etichetta biologica, nonché prodotti caratterizzati da particolari aspetti nutrizionali.

8. Il servizio in Concessione comprende le seguenti attività:

- a) l’installazione e la messa in funzione dei distributori automatici presso le sedi di cui allo schema n.1;
- b) la gestione, il rifornimento, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici installati;
- c) la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori, al termine del servizio o, se richiesto dal Concedente, nel corso del periodo contrattuale, anche per motivi di spostamento/trasloco degli uffici.

9. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto (conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale e a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall’aggiudicazione), con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi, ai sensi dell’art. 165, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

10. Non sono previste compensazioni economiche.

ART. 4 – CONTESTO DI RIFERIMENTO E UTENZA

Di seguito si riportano alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell’ambito del quale si inserisce il servizio che si intende approntare.

1. Il servizio è rivolto ai dipendenti/amministratori, ai visitatori (aule conferenza in occasione di corsi o incontri, celebrazioni, ecc.) e agli utenti del Comune. I fruitori del servizio sono



prevalentemente i dipendenti del Comune di Taranto e gli utenti esterni a seconda dell'ubicazione dei distributori. Al fine di fornire indicazione approssimativa sul potenziale numero di utenti del servizio, si comunica che il numero di dipendenti complessivamente in servizio del Comune di Taranto è di 772 unità (aggiornato al 31.12.2021), al quale bisogna sommare i componenti della giunta comunale, del consiglio comunale e degli utenti e visitatori.

2. I suddetti dati sono puramente indicativi ai fini del calcolo del valore della concessione, essendo continuamente soggetti a modifiche a seguito di mobilità del personale, cessazioni o nuovi inserimenti. Pertanto, il Concedente non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze. Il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.

ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il contratto ha una durata di cinque anni, decorrenti dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio. Non è tacitamente rinnovabile alla scadenza. Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, quantificato in 6 mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al Concessionario almeno due mesi prima della scadenza del termine contrattuale, salvo occorrenze eccezionali. Il concessionario è tenuto quindi a garantire la prestazione fino all'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni stabilite nel contratto scaduto e per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo.
2. Decorso il periodo quinquennale di durata del contratto, su indicazione del Comune, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima. Nel caso in cui il Concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune provvederà direttamente con successivo addebito dei costi sostenuti.

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. L'aggiudicazione della Concessione viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'importo a base d'asta è costituito dal canone di concessione annuo per i 56 distributori, determinato all'art. 7 del presente Capitolato. I prezzi offerti per il canone annuo dovranno essere SUPERIORI a quello posto a base di gara per un rialzo massimo pari al 50%.
3. Il valore della concessione (ex art. 167, comma 1, del D.Lgs. 50/2016) stimato per l'intera durata contrattuale, comprensivo dell'eventuale opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, risulta essere pari ad € 910.465,92, al netto dell'IVA. Si precisa che tale valore è stato stimato nel PEF di massima predisposto dall'Amministrazione e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e pertanto non è garantita la realizzazione di alcun volume minimo di affari al Concessionario.

ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA' DI CORRESPONSIONE

1. Per la concessione degli spazi per l'installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica di bevande ed altri generi di conforto, il Concessionario pagherà al Concedente un canone di concessione minimo annuo comprensivo di:



- una quota legata al rimborso al Comune dei costi di energia elettrica dei distributori automatici e al pagamento di un canone di occupazione del suolo pubblico;
- una quota per l'indennità forfettaria, nei confronti del concedente, delle maggiori spese di pulizia degli spazi adibiti a vending, per le spese di smaltimento dei maggiori rifiuti dovuti all'attività di vending medesima e per i costi di esecuzione del contratto.

2. Il canone per la durata complessiva della concessione (5 anni) e per 56 distributori è pari ad € 136.640,00 (centotrentaseimilaseicentoquaranta) Iva compresa - e quindi € 112.000,00 oltre l'IVA con aliquota al 22%, pari ad un canone annuale di euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento) oltre l'IVA con aliquota al 22%, soggetto a eventuale rialzo in sede di gara. Il canone minimo annuo per ciascun distributore è, quindi, pari a € 400 iva esclusa ed è determinato sulla base del canone forfettario definito con la D.G.C. 250/2016 del Comune di Taranto e attualizzato.

3. Nell'ottica dell'equilibrio finanziario e della sostenibilità economica della concessione, ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, le parti convengono espressamente che annualmente, decorsi ventiquattro mesi dall'avvio dell'esecuzione, il canone annuo sarà aggiornato con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto dell'euro verificatesi nell'anno precedente e accertate dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

4. Il canone di concessione deve essere versato per il primo anno entro 15 giorni dalla stipula del contratto e per gli anni successivi entro lo stesso mese in cui è avvenuto il primo versamento presso la Tesoreria comunale. Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 21 del presente Capitolato, salva la facoltà del concedente di revocare la concessione ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato. Il canone annuale dovrà essere versato mediante la piattaforma PagoPa.

5. Per l'espletamento della presente concessione sono rilevabili rischi interferenti per i quali è stato necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto è stato predisposto il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI - ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 allegato alla documentazione di gara. L'aggiudicatario potrà, prima della stipula del contratto, proporre modifiche/integrazioni al DUVRI. Il DUVRI, con le eventuali modifiche/integrazioni proposte, sarà allegato al contratto di concessione, ai sensi dell'art.26 c.3 del D. Lgs. 81/2008.

6. Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico dell'Amministrazione in quanto l'affidatario sarà remunerato dal costo delle consumazioni effettuate dal personale dipendente del Comune di Taranto e dall'utenza esterna, pertanto, nulla sarà dovuto direttamente dall'Amministrazione alla ditta per l'installazione e gestione dei distributori automatici né a titolo di compenso, rimborso, né a qualsiasi altro titolo. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 co. 1 lett. vv e dell'art. 165 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la controprestazione a favore del concessionario consiste esclusivamente ed essenzialmente nel diritto di gestione funzionale e sfruttamento economico del servizio oggetto della presente concessione, con assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi oggetto della presente concessione. Non è pertanto prevista la corresponsione da parte del Comune di alcun corrispettivo nei confronti dell'affidatario del servizio.



7. Il concorrente dovrà effettuare, a pena di esclusione (condizione di partecipazione), un sopralluogo preliminare presso le strutture dove dovrà essere erogato il servizio nel rispetto delle modalità e dei termini come appresso disciplinati.

8. La richiesta di sopralluogo dovrà pervenire al Comune di Taranto entro dieci giorni lavorativi precedenti alla scadenza della proposizione delle domande, tramite istanza da inviare via pec alla Stazione Appaltante e, per conoscenza, al RUP e al Dirigente della Direzione Patrimonio – Politiche Abitative – Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Il RUP concorda con il concorrente le modalità ed i tempi del sopralluogo che dovrà svolgersi comunque in orario di apertura degli uffici, per consentire l'accesso degli interessati, ed entro i cinque giorni precedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte. Della presenza del concorrente o dei concorrenti è data sintetica verbalizzazione da parte del RUP o del soggetto dal medesimo delegato; il verbale è inviato via pec alla Società concorrente, che provvederà ad inserirlo nella busta amministrativa ai fini della presentazione dell'offerta. La mancata presentazione al sopralluogo preventivo determina l'automatica esclusione del concorrente.

9. Con la sottoscrizione del contratto è trasferito al concessionario, tra gli altri, il rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. Il canone concessorio tiene conto dei rischi che rimangono in capo al Comune concedente e comprende i rischi trasferiti al concessionario. In ordine agli specifici rischi connessi all'implementazione e gestione del servizio allocati in capo all'aggiudicatario, la Stazione Appaltante individua i seguenti rischi:

- Rischio operativo, come sopra definito, nelle forme del rischio di aumento del costo dei fattori produttivi, rischio di errata valutazione/stima dei costi, rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
- Rischio di domanda è definito all'articolo 3, comma 1, lettera ccc), del codice dei contratti pubblici, può non dipendere dalla qualità delle prestazioni erogate dall'operatore economico e costituisce di regola un elemento del consueto "rischio economico" sopportato da ogni operatore in un'economia di mercato. In tale categoria generale si evidenzia il rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico;
- Rischio normativo-politico-regolamentare, derivante da modifiche dell'assetto regolatorio e da decisioni politiche programmatiche non prevedibili contrattualmente con conseguente aumento dei costi per l'adeguamento;
- Rischio di finanziamento, ossia di mancato reperimento delle risorse finanziarie a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti dall'articolo 180, comma 7;
- Rischio finanziario, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di un eventuale finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;



- Rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali, in relazione ai dipendenti addetti) che influenzino negativamente costi e tempi dell'esecuzione;
- Rischio di valore residuale, ossia il rischio che alla fine del rapporto contrattuale i distributori ritirati abbiano un valore inferiore alle attese.

10. La definizione del canone nelle modalità individuate dal Comune, è finalizzata a garantire l'equilibrio economico-finanziario della concessione, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 3, comma 1, lettera fff) e 165, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

11. In sede di Offerta economica, il candidato produce un Piano Economico Finanziario (PEF) dal quale emerga l'equilibrio economico-finanziario della propria offerta nell'arco del quinquennio di concessione.

12. Il piano economico Finanziario della concessione, asseverato da uno dei soggetti indicati dal comma 9 dell'art.183 del d.lgs.50/2016 (istituto bancario o società di servizi), deve documentare la redditività dell'investimento e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivo di tutti i costi di gestione per tutto l'arco temporale della concessione.

13. L'operatore dovrà altresì illustrare eventualmente anche con una relazione contenente una sommaria descrizione dei costi da personale dipendente (se presente) indicativi del CCNL applicato, nonché delle spese da investimento per nuovi distributori ed infine delle quote di ammortamento previste sui macchinari impiegati, distinguendo quelle relative a distributori di nuova acquisizione e quelle relative (se presenti) a distributori già in corso di ammortamento, evidenziando altresì il valore residuo previsto dei distributori di nuova acquisizione al termine della concessione.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE

1. Il Concessionario dovrà provvedere ad installare presso la sede indicata, il numero e le tipologie di distributori automatici descritti al precedente art. 3.

I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- essere a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza, antinfortunistica, fiscale;
- essere di recente fabbricazione;
- essere in Classe Energetica A, A+ o superiore, al fine di poter ridurre i consumi energetici ed essere studiati appositamente per generare un ridotto impatto ambientale durante l'erogazione, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, privilegiando l'ottimizzazione del consumo energetico e l'illuminazione a LED a basso voltaggio;
- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE;
- essere dotati di gettoniera per monete da € 0,05 a € 2,00 in grado di erogare il resto;
- essere dotati di sistema di pagamento con monete/banconote;
- permettere il pagamento anche tramite scheda o chiave elettronica o altra "modalità di pagamento innovativo" offerto in gara;
- fornire chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;
- segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
- riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;



- essere di facile pulizia e sanificazione/disinfezione, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
 - avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a insudiciamenti o altre contaminazioni;
 - evidenziare, se offerti in sede di gara, a titolo di offerta migliorativa, la presenza di prodotti freschi, biologici, da produzione integrata, DOP, IGP, STG, mercato equo e solidale e speciali (prodotti per diabetici/per intolleranti al glutine, al lattosio, al latte e derivati/per celiaci/per ipertesi, ecc);
 - consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione;
 - riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Coordinatore del servizio (CS), il nominativo e la ragione sociale del Concessionario e il relativo recapito telefonico;
 - avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello retrattile;
 - avere una adeguata autonomia di bicchieri e palette/cucchiaini;
 - per i distributori di bevande calde, essere dotati di sistema di filtrazione, purificazione e protezione esterna da contaminazioni;
 - avere menù selezione disabili ed ipovedenti (almeno n. 2 distributori per bevande calde e n. 2 distributori per bevande fredde ed alimenti preconfezionati).
2. Saranno oggetto di apposita valutazione in sede di gara eventuali ulteriori proposte di caratteristiche tecniche migliorative e innovative dei distributori, come individuato nei Criteri di valutazione dell'Offerta tecnica del disciplinare di gara, quali ad esempio:
- illuminazione a led con risparmio energetico e minor impatto ambientale;
 - modalità di pagamento aggiuntive a quelle richieste come requisito minimo quali, ad esempio, scheda o chiave elettronica o modalità di pagamento evolute (carte di credito, bancomat, contactless e NFC con smartphone, ecc.);
 - per i distributori di bevande fredde, snack e alimenti freschi, essere dotati di modalità di prelievo del prodotto con ascensore o con braccio meccanico o con ritiro in posizione eretta;
 - altre innovazioni tecnologiche e caratteristiche aggiuntive ritenute di interesse per il Concedente quali: sistemi di controllo a distanza, fornitura di una struttura contenenti i distributori automatici con marchio e logo del Concedente, numero di forni microonde per gli allestimenti delle aree ristoro, fornitura di cesti porta rifiuti per raccolta differenziata.
 - possesso di certificazione TQS Vending.
3. Tipologie principali dei distributori richiesti
- a) distributori di bevande calde di medie dimensioni, intendendosi il distributore che garantisce la possibilità di erogazione di caffè macinato oltre ad una serie di bevande calde in numero complessivo tra 12 e 16 (distributore del tipo "bevande calde");
 - b) distributori di merende e bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di acqua minerale (naturale e frizzante) e di alimenti (snack, merendine, ecc...). Si fa riferimento ad un macchinario di medie dimensioni, considerato tale il distributore con un numero di file di distribuzione dei prodotti tra 6 e 12, ciascuna composta da slot per la distribuzione di prodotti in numero singolo tra 8 e 10, corrispondente a 4/5 slot accoppiati (distributore del tipo "bevande fredde e snack");



ART. 9 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI

1. I prodotti posti in vendita nei distributori automatici dovranno:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente, l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti per celiaci dovranno essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli ingredienti, il peso netto, informazioni nutrizionali, eventuali autorizzazione e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).
- I prodotti erogati devono essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.

2. L'assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall'equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione. In particolare, ogni distributore di alimenti dovrà contenere almeno per il 30% le seguenti tipologie di prodotti:

- dietetici
- senza glutine
- biologici
- del mercato equo e solidale
- verdura e frutta fresche
- da forno dolci e salati freschi di giornata
- bevande senza zucchero.

3. I prodotti erogati del mercato equo-solidale dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come equo-solidali. Eventuali prodotti erogati di natura biologica o DOP o IGP, dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati come biologici, o DOP o IGP. Eventuali prodotti adatti alle intolleranze alimentari, dovranno riportare tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come prodotti adatti a celiaci, a diabetici o a intolleranti al lattosio, ecc. Le caratteristiche merceologiche dei prodotti dovranno essere indicate sulla confezione; nel caso il prodotto erogato non preveda l'etichettatura, sul distributore automatico andranno indicate le informazioni previste per obblighi di legge vigenti.

4. I distributori automatici dovranno erogare almeno i prodotti elencati nei paragrafi seguenti:

Bevande calde



I distributori automatici (uno o più di quelli installati presso ciascuna sede) dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti di bevande calde, quale requisito minimo:

- caffè espresso con grammatura non inferiore a 7 grammi di caffè per ogni erogazione;
- caffè macchiato;
- cappuccino;
- latte;
- tè;
- bevanda al gusto di cioccolato;
- caffè decaffeinato o d'orzo o ginseng.

È inoltre possibile, in aggiunta a quanto sopra, l'erogazione di altre combinazioni di bevande calde o l'erogazione del solo bicchierino, in materiale biodegradabile, come anzi detto.

Bevande fredde

I distributori automatici (uno o più di quelli installati presso ciascuna sede) dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti di bevande fredde, quale requisito minimo:

- Acqua minerale naturale e acqua minerale addizionata con anidride carbonica in bottiglie PET da 0,50 L in bottiglie di plastica con tappo a vite;
- Bevande fredde a scelta, in lattina o P.E.T. quali, ad esempio, tè, coca cola, chinotto, limonata, aranciata ecc.
- Succhi di frutta in bottigliette P.E.T. o tetrapak;
- Altre tipologie di bevande fredde a scelta.
- Snack dolci e salati
- I distributori automatici dovranno necessariamente erogare almeno i seguenti prodotti quale requisito minimo:
 - Snack dolci come ad esempio biscotti dolci, brioches, cioccolato, merendine o altri snack dolci tradizionali.
 - Snack salati, come ad esempio tarallini, crackers, prodotti da forno, patatine ecc.

5. I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "consumare preferibilmente entro il ..." non dovrà comunque essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

6. Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (a titolo di esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 20.



7. Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.
8. Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche.
9. Il Concedente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene Pubblica, senza che il Concessionario possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti, pena la rescissione del contratto.
10. Con particolare riferimento ai prodotti freschi, al fine di impedire inutili sprechi il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.
11. Il Concedente dovrà essere messo in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche.
12. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
13. Il Concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dal Concedente. Ove tali cambi riguardassero prodotti diversi da quelli di cui alla presente gara, il prezzo al pubblico sarà concordato caso per caso.
14. In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
15. Qualora il Concedente ne faccia esplicita richiesta il Concessionario dovrà consegnare, per ogni prodotto concordato, la relativa scheda con le caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
16. I servizi oggetto del presente Capitolato Speciale dovranno essere erogati garantendo il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi" (CAM), di cui al D.M. 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, come elaborato nell'ambito del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione" (PAN GPP approvato con Decreto Interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, pubblicato su G.U. n. 107 del 8 maggio 2008 ed aggiornato il 10 Aprile 2013 - G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

ART. 10 – PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI

1. I seguenti prodotti si intendono obbligatori. I prezzi non dovranno essere superiori a quanto riportato nella seguente tabella:



Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi del Comune di Taranto per la durata di anni cinque. CIG: 9290432305 – **CAPITOLATO SPECIALE**

Schema 2 - Prezziario

DESCRIZIONE PRODOTTO			PREZZO MASSIMO IVA INCLUSA (Pagamento contanti)	
BEVANDE CALDE	con caffè a grani, macinato fresco	caffè espresso	7 g	0,45 €
		caffè espresso lungo	7 g	0,45€
		caffè espresso macchiato	7 g caffè + 5 g latte in polvere	0,50 €
		cappuccino	minimo g 7 di latte in polvere + g 7 caffè per ogni erogazione	0,50 €
		Caffè decaffeinato	cialda 9,5 g	0,55 €
	Altre bevande calde	caffè d'orzo	2 g orzo	0,55 €
		caffè d'orzo macchiato	2 g orzo + g. 3 latte in polvere	0,55 €
		caffè al ginseng	7 g caffè + ginseng	0,65 €
		caffè al ginseng macchiato	7 g caffè + g. 3 latte in polvere + ginseng	0,55 €
		Latte	g 10 latte in polvere per ogni erogazione	0,45 €
		cappuccino d'orzo	almeno g 7 latte + g 2,5 d'orzo	0,70 €
		cioccolato forte	g 25 di miscela cioccolato in polvere per ogni erogazione	0,70€
		the al limone	almeno g 14 the in polvere per ogni erogazione	0,50€
		BEVANDE FREDDI	acqua oligominerale gassata o effervescente naturale – acqua oligominerale	in PET, da ml 500
succhi di frutta ad alta % di frutta	in vetro, da ml 200 (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti)		0,90 €	
bibite (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.)	in lattina, da ml 330		0,90 €	
bibite con integratori di sali minerali	in PET, da ml 500		0,90 €	
SNACK	Snack salati	cracker	0,50 €	0,50 €
		Patatine classiche		0,50 €
		taralli		0,50 €
		Schiacciatine olio oliva e rosmarino, confezione da 2 unità	da min. 40 g	0,50 €
		Frutta secca	da min. 50 g	0,80 €
	Tamezzini singoli	da 90 g	1,80 €	
	Snack dolci	Merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.)	da min. 40 g	0,60 €
		Biscotti farciti cioccolato/vaniglia	da min. 50 g	0,60 €
Barrette cioccolato/cereali		da min. 40 g	0,90 €	



ART. 11 – SERVIZI CONNESSI

1. Il Concessionario, all'avvio del contratto, dovrà fornire la lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della relativa marca e del prezzo (Iva inclusa); su questo listino il Concessionario potrà liberamente praticare i prezzi che ritiene più congrui, ad eccezione dei prezzi dei prodotti base elencati nello Schema 2.
2. Sul prezzo di tutti i prodotti erogati dai distributori automatici, acquistati tramite chiavetta o corporate card, è richiesta l'applicazione di uno sconto di almeno il 5%.
3. I prezzi dei prodotti in vendita dovranno rimanere fissi per un periodo di un anno dall'installazione dei distributori fatto salvo quanto previsto in materia dall'art. 1664 del C.C. Successivamente i prezzi potranno essere soggetti a revisione periodica, di norma con cadenza annuale, su richiesta debitamente documentata del Concessionario e solo qualora non possa ricondursi al normale rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio.
4. La revisione dei prezzi viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Concedente avviata previa formale richiesta da parte del Concessionario e volta a verificare l'impatto sulla sostenibilità del piano economico finanziario.

ART. 12 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP

1. Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D.Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.
2. Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori. Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).
3. Sono a totale carico del Concessionario:
 - tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto funzionamento dei distributori (riparazioni e sostituzioni, ecc.);
 - eventuali riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze del Concedente causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori, così come riportato ai successivi paragrafi.
4. A partire dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà rendere disponibili tutti i prodotti offerti in sede di gara e garantire un rifornimento costante degli stessi nei distributori automatici installati, tramite periodiche e sollecite attività di caricamento, almeno a cadenza settimanale, dei distributori automatici.
5. Gli orari per l'attività di rifornimento verranno concordati con il Concedente e dovranno essere tali da non interferire con l'attività lavorativa.
6. Il Concessionario si impegna altresì a:
 - assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 1 (una) volta la settimana comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse; inoltre con riferimento al distributore di succo d'arancia, è previsto il prelievo delle bucce da smaltire a cura dell'affidatario, con frequenza almeno settimanale;



- eseguire almeno 1 (uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- eseguire interventi straordinari su richiesta del Concedente per ricarica prodotti nel termine massimo di 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura degli uffici del Concedente;
- prevedere la ricarica giornaliera nei distributori dei prodotti di maggior consumo (come, ad esempio, l'acqua) entro le ore 9 della mattina successiva;
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 8 ore dalla segnalazione;
- intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 8 ore dalla segnalazione e, ove non sia possibile la riparazione, sostituire la macchina con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 4 giorni dalla segnalazione;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda o app);
- inviare alle scadenze previste i report relativi alle installazioni e alle erogazioni come da successivo art. 19.

7. È facoltà del Concessionario modificare l'assortimento dei prodotti offerti in sede di gara inserendo nuovi prodotti o sostituendo i prodotti offerti con prodotti di qualità equivalente o superiore a quelli offerti senza alcuna variazione dei prezzi; in tal caso il Concessionario dovrà darne preventiva comunicazione al Concedente con l'indicazione dei prodotti che intende introdurre. Il Concedente si riserva la facoltà di valutare i nuovi prodotti offerti e di non accettare le modifiche proposte laddove non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente capitolato tecnico e con quanto offerto in sede di gara.

8. Qualora richiesto dal Concedente per comprovati e giustificati motivi, ovvero in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 9, il Concessionario dovrà sostituire i prodotti, entro il termine stabilito dal Concedente.

9. Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte del Concedente, salvo diverso accordo tra le parti, il Concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese, senza alcun onere aggiuntivo per il Concedente.

10. Superato tale limite massimo per il ritiro dei distributori, fatta salva l'applicazione delle penali previste in contratto, il Concedente avrà il diritto di disinstallare e stoccare le apparecchiature presso la propria sede dando al Concessionario un ulteriore congruo termine per il ritiro, trascorso il quale le medesime saranno oggetto di smaltimento.

11. Il Concedente si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

12. Il Concedente e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.



13. In caso di disservizi ripetutamente segnalati il Concedente applicherà le penalità ai sensi del successivo art. 20.

14. Il Concessionario dovrà inoltre:

- garantire – a suo carico – la raccolta e lo smaltimento delle cialde;
- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di ufficio;
- utilizzare l'acqua erogata dall'impianto esistente che non dovrà essere alterata con nessuna sostanza;
- per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto, si impegna ad utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 13 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di Concessione:

- il presente Capitolato Speciale;
- il Piano Economico Finanziario (PEF) di massima elaborato dal Concessionario;
- DUVRI.

ART. 14 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e concessioni.

2. Il Concessionario con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato Speciale deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il Contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 15 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di concessione.

2. Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

3. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Il Concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.



5. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

CAPO 3 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 16 – DEC – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nella fase di esecuzione del Contratto, l'Amministrazione si avvale di un DEC il quale provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.

ART. 17 – CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO

1. Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio) e contestualmente indicare un suo sostituto, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato Speciale.

2. Nel caso di impedimento permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica all'Amministrazione e motivando la nuova nomina.

3. I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto all'Amministrazione e, nello specifico, al DEC, prima della stipula del Contratto o della data del Verbale di consegna del servizio.

4. Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.

5. Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

6. Il Coordinatore del servizio dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e, in particolare, dovrà:

- verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;
- provvedere a comunicare al Direttore dell'esecuzione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;
- presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e, all'occorrenza, provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività.

ART. 18 – PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato. Prima dell'inizio del servizio il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente



il nominativo del Responsabile del servizio che dovrà rapportarsi con il personale incaricato dal Concedente per la gestione del servizio.

2. Il personale che effettuerà il rifornimento o che dovesse venire a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, dovrà:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione dell'impresa di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

3. Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si rendesse responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio del Concedente, allo svolgimento del servizio.

Il Concessionario ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;
- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

4. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

6. Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta del Concedente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Concedente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato



dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Concedente effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

8. Rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro. Il Concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

9. In particolare, il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc. e, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In merito a quanto sopra il Concedente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

10. Assistenza tramite contact center. A decorrere dalla data di avvio del servizio, il Concessionario dovrà avere attivato e reso operativo un servizio di call center per la segnalazione di guasti o altri disservizi disponibile per tutta la durata del contratto, mediante la predisposizione di un numero di telefono e/o un indirizzo e-mail. I riferimenti del call center dovranno essere comunicati al Concedente all'avvio del servizio ed essere esposti sui distributori. Il servizio di call center dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell'anno, esclusi sabato, domeniche e festività nazionali e locali per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, dalle ore 9 alle 17. Durante l'orario di disponibilità del servizio di call center le chiamate devono essere ricevute da un operatore addetto, mentre dopo tali orari, nonché il sabato, la domenica o i festivi, deve essere attiva una segreteria telefonica che registri le chiamate che si intenderanno come ricevute entro il successivo giorno lavorativo del call center. Il call center dovrà essere costantemente in contatto con il Responsabile del Servizio al fine di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo effettuato dal Concedente.

11. Customer satisfaction. Al fine di monitorare il grado di soddisfazione rispetto all'espletamento delle attività oggetto del contratto, Il Concedente, anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata del contratto, indagini a campione, i cui risultati saranno utilizzati esclusivamente per rilevare il grado di soddisfazione. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, tali indagini potranno avere ad oggetto i servizi connessi alla fornitura, tra cui in particolare:

- grado di apprezzamento generale del servizio e sul funzionamento dei distributori;
- grado di apprezzamento dei prodotti offerti, loro qualità, varietà e freschezza;
- grado di apprezzamento del servizio di consegna - rifornimento dei prodotti.

ART. 19 – REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio il Concessionario si impegna a trasmettere i documenti di seguito descritti:



1. Consumi. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente, con cadenza minima semestrale (gennaio e luglio di ogni anno) o a semplice richiesta del Concedente, con modalità informatica (file Excel ovvero altra modalità indicata in sede di offerta tecnica), un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare per ciascun distributore automatico:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
- Data di installazione
- Data di ritiro (eventuale)
- Erogazioni mensili effettuate per singola macchina distributrice
- Totale consumi per tipologia macchina distributrice
- Totale consumi
- Periodo rilevazione dati

La reportistica dovrà consentire un'analisi per singola sede e per tipologia di prodotti, oltre che evidenziare lo scostamento rispetto ai periodi precedenti.

In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato il Concedente potrà applicare le penali previste ai sensi del successivo art. 21.

2. Interventi. Con le medesime modalità e tempistica il Concessionario si impegna a fornire elenco riepilogativo degli interventi di ricarica e manutenzione straordinaria eseguiti, evidenziando:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
- Data e ora della richiesta di intervento
- Motivazione chiamata
- Data e ora dell'intervento

3. Apparecchiature installate. Il Concessionario è inoltre tenuto a fornire, con cadenza semestrale, un report contenente il numero delle apparecchiature installate, con l'indicazione della tipologia di macchina, l'ubicazione, la data di installazione, la data di eventuale ritiro.

ART. 20 – PENALITA'

1. In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il Concedente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione. Il Concedente applicherà le seguenti penalità:

N.	Descrizione	Penale
1	Mancato rispetto dei termini per l'installazione/disinstallazione dei Distributori Automatici	€ 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
2	Mancato rispetto dei termini per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (per riparazioni)	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
3	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei Distributori Automatici	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
4	Mancata corresponsione del Canone concessorio annuo entro le scadenze stabilite	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto
5	Presenza nei Distributori di Prodotti con validità oltre la data di scadenza entro la quale il prodotto deve essere consumato	€ 50,00 per ogni violazione accertata



- | | | |
|---|---|---|
| 6 | Rifornimento dei Distributori Automatici con Prodotti non conformi a quelli indicati nel Catalogo dei prodotti e in violazione dei divieti prescritti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente | € 50,00 per ogni violazione accertata |
| 7 | Ritardo nella trasmissione dei documenti di reportistica previsti ai sensi dell'art.19 del presente Capitolato | € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto |

ART. 21 – SUBAPPALTO

1. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.
2. Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice.
3. È sempre vietata la subconcessione.

ART. 22 – GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E RECLAMI

1. A partire dalla data di avvio del servizio e per tutta la durata del contratto, Il Concedente nella persona del suo Direttore dell'esecuzione comunicherà eventuali disfunzioni, di qualsiasi genere, recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, indicando tutte le circostanze (di tempo, luogo e modalità) utili ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.
2. A titolo esemplificativo i reclami potranno riguardare le seguenti tipologie di disservizio:
 - Mancato rifornimento dei prodotti;
 - Disservizio del call center;
 - Prezzi di listino non esposti e/o non facilmente individuabili e/o difformi rispetto al listino proposto;
 - Altro (es. prodotti diversi da quelli concordati).
3. La ricezione da parte del Concessionario della predetta comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali secondo le modalità stabilite nell'articolo seguente del presente documento e nel contratto.
4. Ricevuta la comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Concessionario, è tenuto ad eliminare nel più breve tempo possibile ed al massimo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma restando in ogni caso la facoltà di applicazione delle eventuali penali previste dal contratto per le singole fattispecie.

ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI)

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. 81/2008).
3. Il Concessionario, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà trasmettere al R.S.P.P. il proprio Documento Valutazione Rischi (DVR) elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.lgs n. 81/2008. Successivamente alla ricezione del predetto documento, in conformità



all'art. 26, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08, eventualmente aggiornato e modificato, che sarà allegato al Contratto di Concessione.

4. Durante l'esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. a) e b), e art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato), nonché a partecipare alle relative riunioni che dovessero essere promosse dallo stesso.

5. L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 24 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

1. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

ART. 25 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. Il Concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

CAPO 5 CAUZIONE E GARANZIA

ART. 26 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Prima della stipula del contratto, il Concessionario si obbliga a produrre la garanzia definitiva nelle forme e nella misura indicata e prevista nell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a copertura di eventuali mancati pagamenti di stipendi o di contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario nei confronti dei propri dipendenti, ed in generale a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti al Concessionario dall'applicazione della normativa in materia di impiego e tutela dei lavoratori, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

2. La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria, dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell'importo ridotto nelle ipotesi di cui all'art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per usufruire di dette riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.



ART. 27 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario solleverà il comune da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei consumatori.
2. A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un'adeguata polizza RCT/RCO, per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio. In tale polizza il Comune dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi.
3. Le garanzie di indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere eventi connessi a malori di ogni tipo (a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio). La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela per eventuali danni o alterazioni arrecati agli impianti, ai locali ed in generale al patrimonio immobiliare del Comune, siano essi aree di proprietà o nella disponibilità, compresi eventi quali incendi o allagamenti.
4. L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto.
5. La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali:
 - reintegro automatico dell'intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato;
 - rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro.
6. In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero non essere coperte dalla polizza.
7. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Parimenti il Comune declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni e guasti arrecati da terzi e a terzi, incendi, manomissioni dei beni forniti per l'esecuzione del servizio. Il Comune non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino negli spazi o nei locali messi a disposizione del Concessionario, per cui solo a quest'ultimo spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il comune sollevato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi ed altre cause.
8. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.



9. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente contratto e dal Capitolato.

10. Qualora il Comune debba valersi del deposito cauzionale definitivo, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto (per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa), il Concessionario sarà chiamato alla sua reintegrazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Comune.

11. In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 27..

12. Nessun interesse è dovuto al Concessionario sulle somme costituenti la cauzione.

CAPO 6 NORME FINALI

ART. 28 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

a) cessione del contratto: è fatto divieto di cedere a terzi l'esecuzione totale o parziale del contratto sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento dei danni, salvo espressa autorizzazione del Concedente;

b) inosservanza della disciplina del subappalto;

c) ripetuti ritardi o inosservanze che abbiano comportato il raggiungimento di un importo di penali che corrisponde alla totale escussione della garanzia;

d) qualora non vengano rispettati da parte del Concessionario i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;

e) in caso di gravi inadempienze tali da compromettere il regolare proseguimento del rapporto contrattuale.

2. Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione del Concedente via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo al Concedente stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti. In tal caso il Concedente ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Concessionario).

4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

5. Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 29 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

1. Il Concedente procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia



intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, il Concedente potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

3. Il Concedente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

4. Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 30 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, il Concedente potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione totale o parziale del servizio con oneri a carico del Concessionario, ivi compresi i maggiori danni eventuali derivati al Concedente.

2. Per il risarcimento di danni il Concedente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata.

ART. 31 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative, interessanti il Concedente, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, lo stesso Concedente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario ha diritto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALE E FORO COMPETENTE

1. La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e di tutta la documentazione di gara.

2. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, il Concedente non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

3. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

4. Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice.

5. In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria.

6. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Taranto.



Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi del Comune di Taranto per la durata di anni cinque. CIG: 9290432305 – **CAPITOLATO SPECIALE**

ART. 33 – RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, la concessione sarà regolata dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.